

[Condividi](#)

La [legge di Bilancio 2022](#) ha previsto un **esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore**. Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dalla [legge di Bilancio 2022](#) è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Si tratta di una misura **temporanea** che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, **con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al** periodo di paga 1° gennaio - 31 dicembre 2022.

L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata **su base mensile** per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la [circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43](#) l'Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'**esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIMENS**

[Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43](#), con oggetto: INPS -



Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l'esonero dello 0,8% sui
contributi previdenziali

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti –
Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)